

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	109
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	109
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	111
DL 18/2020 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	111
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	117
ALLEGATO 2 ( <i>Nota depositata dal sottosegretario alla difesa Calvisi</i> ) .....	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	116

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.*

**La seduta comincia alle 18.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

**Atto n. 157.**

(Rilievi alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 4 marzo 2020.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che le modalità di svolgimento dell'odierna seduta sono dettate dalle necessità di prevenzione della diffusione del COVID-19 nelle sedi della Camera.

Andrea FRAILIS (PD), *relatore*, riassume brevemente i termini della questione, ricordando che presso la Commissione affari sociali pende l'esame di uno schema di decreto legislativo di recepimento di una direttiva dell'Unione europea. Si tratta della direttiva EURATOM/2013/59 in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, di sette anni fa. Ricorda, inoltre, che già nel 2015 il Governo era stato delegato a recepire tale direttiva, ma la delega è scaduta inutilmente a causa di divergenze tra le amministrazioni interessate. Nel frattempo è stata aperta una procedura d'infrazione. Sicché, nel 2019 (con la legge di delegazione europea 2018) è stata conferita una nuova delega.

Osserva, quindi, che la parte dello schema che interessa la Commissione Difesa è l'articolo 242. Esso prevede che, al Ministero della difesa, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalle esposizioni alle radiazioni ionizzanti. In particolare, l'articolo 185 del citato decreto legislativo stabilisce che la materia della sicurezza nucleare e protezione sanitaria si applica all'Amministrazione della difesa, al fine di garantire la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Le specifiche sono poi rimesse a un regolamento, ove sono indicate le particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze armate in tempo di pace. Rileva, poi, che la direttiva comunitaria – all'articolo 76 – prescrive che gli Stati membri designino un'autorità competente a svolgere i compiti previsti dalla presente direttiva. Essi garantiscono che l'autorità competente sia

indipendente e funzionalmente separata da enti che utilizzano prodotti o pratiche che producono radiazioni.

Evidenzia che lo scorso 25 febbraio la Commissione difesa del Senato ha espresso osservazioni alla Commissione sanità, in cui si condivide il comma 1 dello schema di decreto legislativo ma si chiede l'aggiunta di un comma sui rifiuti nucleari. La Commissione sanità del Senato non ha peraltro ancora reso il proprio parere sull'atto. In definitiva, il recepimento della direttiva pone il delicato tema di come conciliare le indubitabili esigenze dell'integrità dello strumento miliare e della sua funzionalità, da un lato, con il diritto alla salute e alla protezione dai pericoli radioattivi, dall'altro, anche mediante il potere di controllo di autorità terze rispetto agli esercenti i siti e le attività fonte di pericolo. Si tratta, inoltre, di un problema che ha avuto e potrebbe continuare ad avere risvolti in termini di contenzioso, stante la tendenziale prevalenza del diritto alla salute nella giurisprudenza interna e la necessità di un giudizio terzo e imparziale secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza *Placi c. Italia* del 2014).

Per tali ragioni domanda di rinviare l'espressione dei rilievi alla prossima settimana per individuare un punto di mediazione che incontri il consenso più ampio possibile.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18.10.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 15 aprile 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.*

**La seduta comincia alle 18.10.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che della seduta sarà data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso.

**DL 18/2020 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.**

**C. 2463 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che nella riunione dello scorso Ufficio di presidenza si è concordato di svolgere l'esame consultivo del decreto-legge n. 18 del 2020 (C. 2463 Governo) in una sola seduta.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore*, riferisce che il decreto-legge n. 18 del 2020, emanato lo scorso 17 marzo, è stato trasmesso dopo un *iter* presso il Senato particolarmente ampio e articolato, conclusosi con la votazione della questione di fiducia lo scorso venerdì 9 aprile. Rileva, quindi, che esso introduce una cospicua serie di misure volte a fronteggiare l'emergenza collegata alla diffusione della Covid-19, sia attraverso il potenziamento della dotazione di personale, strumenti e mezzi del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e delle Forze armate e di Polizia, sia attraverso il sostegno finanziario ai lavoratori, alle famiglie e alle imprese. Si tratta del quinto, in ordine cronologico, dei sette decreti-legge (n. 6, n. 9, n. 11, n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23) varati dal Governo nel volgere di poco più di un mese per fronteggiare l'epidemia prodotta dal virus SARS-CoV-2. Al riguardo, fa presente che la legge di conversione abroga i decreti-legge n. 9, 11 e 14.

Ricorda, quindi, che, prodromica all'emanazione di questo decreto-legge, è stata la deliberazione dell'Assemblea, *ex* articolo 81 della Costituzione, dello scorso 11 marzo, per consentire un indebitamento pubblico ulteriore, rispetto ai livelli previsti prima della crisi sanitaria. Come è purtroppo noto a tutti, infatti, il rapido evolversi dell'emergenza epidemiologica presupposta dai richiamati provvedimenti d'urgenza ha determinato e sta determinando, per la sua stessa natura, una rapida successione di disposizioni che necessitano di una continua attività di adeguamento e reciproco coordinamento.

Segnala che le competenze della Commissione Difesa si rinvencono in numerose disposizioni che fluiscono da precetti costituzionali, quali gli obblighi inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2 e il combinato disposto degli articoli 32 e 52, in punto di tutela della salute quale diritto individuale e interesse collettivo e di difesa, intesa qui come concorso all'emergenza di protezione civile. Si spiegano così l'elevato numero sia delle strutture sanitarie delle Forze armate impegnate nelle attività terapeutiche e di soccorso connesse al diffondersi del virus COVID-19, sia di unità delle Forze armate coinvolto nelle attività di controllo del territorio e di verifica del rispetto dei divieti governativi e dei provvedimenti di profilassi. A quest'ultimo riguardo ricorda che, proprio lo scorso 7 aprile, la Commissione ha ascoltato il Governo offrire ragguagli sulla distribuzione territoriale di tale personale, in occasione di una risposta a un'interrogazione a risposta immediata.

Evidenzia, quindi, che un primo gruppo di disposizioni riguarda proprio il potenziamento delle risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate. In particolare, l'articolo 7 consente all'Esercito di arruolare in via straordinaria e per un anno (dal 15 aprile 2020 al 15 aprile 2021), 120 medici e 200 infermieri militari, da inquadrare, rispettivamente, con il grado di tenente (gli ufficiali medici) e di maresciallo (i sottufficiali infermieri). A tale personale in servizio temporaneo (ferma attiva della du-

rata di un anno), sarà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico dei loro parigrado in servizio permanente. Per quanto attiene alle modalità di arruolamento, la disposizione delinea un procedimento particolarmente semplificato in quanto, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, l'obiettivo è quello di selezionare «le migliori professionalità possibili (...) entro il prossimo mese di aprile». Coerentemente con tale obiettivo di semplificazione, la disposizione in esame prevede che le procedure di arruolamento siano gestite attraverso il portale *on-line* sul sito internet del Ministero della difesa, mentre, per quanto attiene alla selezione del personale, tale fase si baserà sui giudizi formulati dalle Commissioni di avanzamento dell'Esercito italiano istituzionalmente competenti per tali necessità (commi 2 e 3). Per quanto, attiene, ai requisiti per la partecipazione alla selezione, si prevede che gli aspiranti all'arruolamento siano cittadini italiani di età non superiore ai 45 anni, in possesso di una laurea magistrale in medicina e chirurgia, con l'abilitazione professionale, per gli aspiranti ufficiali medici e in infermieristica, con l'abilitazione professionale, per gli aspiranti sottufficiali infermieri. Si contempla, infine, il richiamo in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle richiamate forze di completamento. Come precisato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, si tratta di ulteriori 60 Ufficiali medici, appartenenti alla riserva selezionata, rispetto a quelli già contemplati dall'articolo 12 della legge di bilancio per l'anno 2020 (legge n. 160 del 2019). La medesima relazione ipotizza che i riservisti medici saranno richiamati nel grado di Capitano.

A sua volta l'articolo 8 prevede che il Ministero della difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, possa conferire, previo avviso pubblico, incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale, appartenenti all'Area

terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. La finalità delle richiamate assunzioni deve essere individuata nella necessità di far fronte all'incremento delle prestazioni poste a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio, conseguente all'emergenza sanitaria determinatasi a seguito della diffusione del COVID 19. Viene inoltre sottolineata l'esigenza che il Policlinico sviluppi test per patogeni rari e garantisca i livelli essenziali di assistenza, oltre al supporto alle strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale. Per quanto attiene alle procedure di selezione del personale, il comma 2 dell'articolo 8 prevede che gli incarichi vengano conferiti mediante procedure comparative e previa selezione dei titoli e colloquio con i candidati, con ciò rispettando il principio meritocratico sotteso alla regola del concorso pubblico di cui all'articolo 97 della Costituzione. Le attività professionali svolte dai nuovi assunti costituiranno titoli preferenziali nelle future procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa. Sempre con riferimento alle misure volte a potenziare l'efficacia delle strutture del servizio sanitario militare, l'articolo 9 autorizza per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni per il rafforzamento di determinate prestazioni offerte dal citato presidio sanitario militare. A tal proposito, la relazione illustrativa allegata al provvedimento chiarisce che scopo della disposizione è l'aumento delle capacità di ricovero sul territorio nazionale, in strutture sanitarie sia militari esistenti sia campali appositamente destinate. Si intende, inoltre, rafforzare la capacità di trasporto aereo e terrestre di pazienti in alto biocontenimento, la capacità di diagnostica rapida per specifica patologia e la somministrazione di farmaci e dispositivi di protezione individuale per l'assistenza dei malati e dei contagiati. Viene poi autorizzato, per l'anno 2020, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze a produrre e distribuire disinfettanti e sostanze ad attività germi-

cida o battericida nel limite di spesa di 704.000 euro (pari a circa oltre 35.000 litri di prodotto), analogamente a quanto già avvenuto in occasione delle misure emergenziali adottate in occasione del dilagarsi della cosiddetta influenza suina. Per completezza, rammenta che su questo tema – in occasione della conversione del decreto-legge n. 6 del 2020, nel corso della seduta della Camera del 26 febbraio scorso – il Governo aveva accolto l'ordine del giorno 9/2402-A/12 a prima firma del Presidente Rizzo con il quale si impegnava l'Esecutivo a valutare l'opportunità del pieno utilizzo delle capacità scientifiche e produttive dello Stabilimento chimico farmaceutico militare sia per la produzione di disinfettanti germicidi e battericidi utili alla prevenzione del contagio sia per l'individuazione di medicinali in grado di rallentare e debellare il COVID-19. Come precisato nella relazione tecnica, allo stato, lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è in grado di produrre circa 800 litri al giorno di disinfettante, per un costo di circa 20 euro al litro. Nell'arco di due mesi dovrebbe, pertanto, essere completata la realizzazione dell'intero ordine (35.000 litri).

Un secondo gruppo di disposizioni contenute nel decreto-legge interessano specificamente il personale militare. In primo luogo, l'articolo 24 incrementa di ulteriori complessivi dodici giorni, fruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l'assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa. Nel corso dell'esame al Senato è stato specificato che, per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Polizia Penitenziaria e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché per quello della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il suddetto beneficio è riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente cui appartengono e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare e che non è cumulabile con la possibilità per il medesimo personale di essere dispensato temporaneamente dalla

presenza in servizio per ragioni riconducibili all'emergenza epidemiologica, di cui all'articolo 87, comma 6, del provvedimento in esame. Con riferimento, poi, alla possibilità di usufruire della corresponsione di un *bonus* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* prevista dall'articolo 25, il comma 3 di tale articolo eleva il limite massimo del *bonus* a mille euro per talune categorie di lavoratori, tra i quali rientrano i dipendenti del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per l'emergenza epidemiologica. A sua volta l'articolo 73-*bis*, introdotto durante l'esame presso il Senato (il testo riproduce l'articolo 21 del decreto-legge n. 9 del 2020), dispone che siano i competenti servizi sanitari a stabilire le misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate ed al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, secondo procedure uniformi stabilite con apposite linee guida. Per quanto concerne le Forze armate le richiamate strutture sanitarie sono quelle facenti parti del Servizio sanitario militare richiamato in precedenza. Al riguardo, del resto, ricorda che lo scorso 7 aprile, la Commissione Difesa ha inserito un'osservazione nel parere sul decreto-legge n. 19, volta proprio a sollecitare la Commissione Affari sociali all'inserimento di un'ulteriore norma per dotare tutti i militari di adeguata protezione. Per quanto riguarda l'impiego e il finanziamento dell'impegno dei militari nelle operazioni di contenimento dell'epidemia e del controllo sull'osservanza delle relative misure, il Senato ha introdotto due disposizioni, il comma 01 dell'articolo 74 e l'articolo 74-*ter*. Il nuovo comma 01 dell'articolo 74 si compone di due periodi: nel primo, si autorizza una spesa di 4.111.000 euro per l'anno 2020 che deve coprire le prestazioni di lavoro straordinario, per un periodo di 30 giorni, a decorrere dalla data di effettivo impiego, del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; nel secondo, si prevede l'aggiunta di 253 unità del contingente delle Forze armate che, congiuntamente alle Forze di polizia, opera nell'ambito del dispositivo « Strade si-

cure», da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2020, dall'articolo 1, comma 132, della legge di bilancio per l'anno 2020. L'integrazione opera per 30 giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego. La copertura finanziaria di queste 253 nuove unità è sempre sui 4 milioni e 111 mila euro di cui al primo periodo. A sua volta il successivo nuovo articolo 74-ter prolunga di ulteriori 90 giorni l'impiego del richiamato contingente militare a decorrere dal 17 marzo (data di entrata in vigore del convertendo decreto). Viene, altresì, precisato che l'intero contingente militare impegnato nella Operazione « Strade sicure » può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19. A tale scopo si autorizza per il 2020 la spesa di euro 10,2 milioni di euro circa, di cui 8 milioni per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, e la somma di 2.130.494 per gli altri oneri connessi al personale. In relazione alle citate disposizioni osserva, quindi, che la prima (comma 01 dell'articolo 74), riproducendo il contenuto dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2020, abrogato dal presente provvedimento, è volta a salvaguardarne gli effetti, mentre la disposizione di cui al nuovo articolo 74-ter è, invece, finalizzata, a prolungare la durata dell'integrazione del dispositivo « Strade sicure » per ulteriori 90 giorni, a decorrere dal 17 marzo, individuando la nuova copertura finanziaria. In entrambi i casi la *ratio* di queste disposizioni va individuata nei maggiori compiti assegnati alle Forze armate a seguito dell'insorgere dell'emergenza Covid-19 nel nostro Paese ed in particolare, nella possibilità, contemplata dai decreti-legge nn. 6 e 19, che i Prefetti si avvalgano anche delle Forze armate per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. Nell'esprimere, quindi, una valutazione positiva sulle richiamate disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario che disciplinano il dispositivo « Strade sicure » sottolinea, comunque, l'opportunità che nel corso dell'esame del provvedimento si chiarisca meglio il rapporto tra le due

norme (comma 01 dell'articolo 74 e articolo 74-ter) in relazione alla decorrenza e alla durata dell'integrazione, stanti i differenti termini stabiliti e ivi previsti. Il nuovo articolo 74-ter introduce, infine, una disposizione di carattere contabile riguardante le regolazioni delle operazioni di chiusura delle gestioni operanti sulle contabilità speciali del Ministero della difesa, che vengono posticipate al 31 maggio 2020.

Segnala, infine, che ulteriori disposizioni di interesse sono previste dagli articoli 83 e 87. Nello specifico, il comma 21 dell'articolo 83 prevede che le disposizioni dell'articolo in esame sullo svolgimento delle attività giudiziarie civili e penali si applichino, in quanto compatibili, anche ai procedimenti relativi alla Magistratura militare. Da ultimo, l'articolo 87, nello stabilire che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni consente ai responsabili di livello dirigenziale di uffici e reparti delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di dispensare temporaneamente dalla presenza in servizio, il relativo personale. Il periodo di dispensa temporanea dal servizio è considerato come congedo/licenza straordinaria e non è computabile nel limite dei 45 giorni annuali previsto dalla normativa vigente. La disposizione opera fuori dei casi di assenza dal servizio per malattia o quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta a COVID-19.

Secondo la relazione illustrativa del decreto-legge in esame, si tratta di una disposizione volta a tutelare il personale che svolge compiti operativi per i quali non si configura la possibilità di operare in « lavoro agile », evitando, così, una disparità di trattamento rispetto al personale per il quale l'articolo 84 prevede anche l'istituto dell'esonero dal servizio.

Segnala, infine, che per effetto dell'articolo 1, comma 2 del disegno di legge di

conversione, i decreti-legge n. 9, n. 11, e n. 14 del 2020 sono abrogati. La disposizione chiarisce che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fa fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

Salvatore DEIDDA (FDI) ribadisce che il gruppo di Fratelli d'Italia apprezza il lavoro svolto dalla Difesa nell'ambito dell'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID-19 e, pertanto, pur non condividendo il provvedimento, non condurrà un'opposizione strumentale. Manifesta, in particolare, soddisfazione per le disposizioni che riconoscono l'alto valore del lavoro svolto dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare e auspica che la proposta di parere possa richiamare l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza di prorogare il periodo di servizio dei volontari in ferma prefissata annuale oramai prossimo alla scadenza.

Renzo TONDO (M-NI-USEI-C!-AC) lamenta che l'Esecutivo non solo non ha manifestato una fattiva volontà di collaborazione sulle problematiche legate alla pandemia del COVID-19, ma appare anche profondamente diviso al suo interno. Preoccupa, inoltre, l'incertezza che avvolge quella che dovrebbe essere la cabina di regia per risolvere questa emergenza ed esprime, quindi, un giudizio negativo sull'operato del Governo. Quanto alle disposizioni che riguardano la Commissione difesa, esprime soddisfazione per l'aumento delle risorse destinate allo Stabilimento chimico farmaceutico militare. Conclude segnalando l'opportunità di sostenere lo sforzo delle nostre Forze armate impegnate nell'emergenza, richiamando i nostri militari impegnati nelle missioni all'estero.

Silvia FREGOLENT (IV) preannuncia che il gruppo di Italia Viva sosterrà il provvedimento, ma ritiene importante che la discrasia segnalata dal relatore tra il

nuovo comma 01 dell'articolo 74 e l'articolo 74-ter siano appianate, sotto i profili sia della decorrenza sia della durata e quindi dei destinatari della misura compensativa. Nella sua regione non è affatto indifferente sapere se i militari potranno essere impiegati per trenta o per novanta giorni. Si tratta di un passaggio legislativo che deve essere chiarito.

Giovanni RUSSO (M5S), Alberto PAGANI (PD) e Matteo DALL'OSSO (FI) preannunciano l'orientamento favorevole dei rispettivi gruppi.

Wanda FERRO (FDI) si associa alle considerazioni della collega Fregolent in ordine alla confusione creata dalle disposizioni da lei richiamate. Pur riconoscendo che il provvedimento contiene aspetti positivi per il comparto della difesa, condivide i rilievi del deputato Tondo e preannuncia il voto contrario del suo gruppo.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Giulio CALVISI, sulla questione sollevata da ultimo dalle deputate Fregolent e Ferro, rappresenta che nella sede referente presso il Senato della Repubblica è dapprima emersa l'esigenza di far salvi con una apposita disposizione gli effetti dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2020. Successivamente si è ritenuto di stanziare fondi per tutti gli uomini, appartenenti al contingente di « Strade Sicure », impegnati nell'attività di controllo sulla diffusione del Corona virus per novanta giorni. Sicché le due disposizioni devono ritenersi l'una aggiunta all'altra. Deposita, al riguardo, una nota di spiegazioni (*vedi allegato 2*).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la Commissione la acquisisce.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore*, ritiene utile allegarla alla sua proposta di parere.

Roberto ROSSINI (M5S) rivolge un ringraziamento agli uomini e alle donne delle Forze armate per il loro impegno in questa difficile emergenza e auspica che si facciano tutti gli sforzi possibili per garantire la salute del personale militare, soprattutto dotandolo dei necessari dispositivi di protezione individuale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 19.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.05 alle 19.15.

## ALLEGATO 1

**DL 18/2020: Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. (C. 2463 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il testo del disegno di legge A.C. 2463 nella seduta del 15 aprile 2020 (al cui resoconto si rinvia) e premesso che:

esso reca agli articoli 7, 8 e 9 una serie di disposizioni volte a potenziare le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate, fortemente impegnati nel contrastare l'emergenza sanitaria connessa al diffondersi del virus SARS-CoV-2;

il concorso delle Forze Armate è fondamentale al fine di fronteggiare l'emergenza di salute pubblica, derivante dalla diffusione del COVID-19, su tutto il territorio nazionale ed, in particolare, al momento, nelle aree del nord dell'Italia, in cui si registrano le situazioni più critiche e nella consapevolezza che il periodo di emergenza non avrà termine nell'immediato;

vi si prevede una procedura semplificata per l'arruolamento, eccezionale e temporaneo, di 320 unità di personale medico e infermieristico per l'Esercito italiano, con l'obiettivo di selezionare « le migliori professionalità possibili », e che si stabilisce (articolo 7, comma 4) il richiamo in servizio di ulteriori 60 Ufficiali medici, appartenenti alla riserva selezionata, rispetto a quelli già contemplati dall'articolo 12 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per l'anno 2020);

vi si prevede che il Ministero della Difesa, possa conferire, mediante proce-

dure comparative e previa selezione dei titoli e colloquio dei candidati (articolo 8, comma 2), incarichi a tempo determinato di durata annuale, non rinnovabili, ad un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale, con il profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, onde fronteggiare l'incremento esponenziale delle prestazioni poste a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico Militare del Celio, conseguente all'emergenza sanitaria determinatasi a seguito della diffusione del COVID-19;

vi si prevede altresì il potenziamento del Servizio di Sanità Militare, aumentandone le capacità di ricovero sul territorio nazionale, in strutture sanitarie sia militari esistenti sia campali appositamente destinate, e rafforzandone la capacità di trasporto aereo e terrestre di pazienti in alto biocontenimento, nonché la capacità di diagnostica rapida per specifica patologia, la somministrazione di farmaci e dispositivi di protezione individuale per l'assistenza dei malati e dei contagiati;

il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 costituisce uno strumento di altissimo valore e una salvaguardia di grande profilo e che le Forze armate prestano la massima attenzione alla tutela dell'integrità psicofisica delle proprie risorse umane, valutate come elemento imprescindibile a garanzia della propria efficienza ed efficacia operativa, anche in virtù dell'obbligo tassativo del rispetto della nor-

mativa afferente alla sicurezza del personale, esplicitamente contemplato nell'articolo 725, comma 2, lettera f), del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 « Codice dell'ordinamento militare »;

i limiti di compatibilità con gli speciali compiti d'istituto e le insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare, valutate dai competenti organismi militari, sanitari e tecnici, sono individuati nel Libro I – Titolo V – Capo I del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in questa parte emanato nel rispetto delle procedure previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

in contesti a elevata domanda assistenziale, l'ingaggio professionale degli operatori direttamente coinvolti nell'emergenza è tale da non lasciare spazio all'elaborazione di una risposta psicologica o alla formulazione di una richiesta d'aiuto e che gli operatori sanitari, coinvolti nella rete di gestione dell'emergenza, sono i pilastri su cui si fonda la risposta all'epidemia da SARS-CoV-2 ed è quindi fondamentale investire quanto più possibile per proteggerne la salute fisica e mentale;

come precisato nel corpo della relazione illustrativa al provvedimento in esame, la finalità delle assunzioni richiamate all'articolo 8 deve essere individuata nell'esigenza che il Policlinico Militare del Celio sviluppi *test* per patogeni rari e garantisca i livelli essenziali di assistenza, oltre al supporto alle strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale;

le attività professionali svolte dai funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica assunti presso le strutture sanitarie militari, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, costituiranno titoli preferenziali nelle future procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della Difesa;

le ulteriori disposizioni del provvedimento recano profili di interesse per la Commissione Difesa con particolare rife-

rimento agli articoli 24, comma 2-*bis*, 25, comma 3, 73-*bis*, 74, comma 01, 74-*ter*, 83, comma 21, e 87, comma 6;

il secondo periodo del comma 01 dell'articolo 74, al fine di salvaguardare gli effetti della disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 9 del 2020 (abrogato dalla legge di conversione del decreto-legge in esame), prevede l'integrazione di 253 unità del contingente delle Forze armate che, congiuntamente alle Forze di polizia, opera nell'ambito del dispositivo « Strade sicure », per trenta giorni a decorrere dalla data di effettivo impiego.

il successivo nuovo articolo 74-*ter* dispone il prolungamento, di ulteriori 90 giorni, dell'impiego del medesimo contingente di cui al comma 01 dell'articolo 74, a decorrere dal 17 marzo 2020;

onde evitare dubbi interpretativi, sono accolti con favore i chiarimenti offerti – in ordine alla durata e alla decorrenza della richiamata integrazione del dispositivo « Strade sicure » prevista dall'articolo 74, comma 01 e 74-*ter* del decreto-legge in esame – dal sottosegretario alla Difesa intervenuto (*vedi allegato*);

appare indispensabile pervenire al più presto alla riforma strutturale e organizzativa dello strumento militare,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

si valuti l'opportunità, anche nell'adozione di successivi provvedimenti, che saranno emanati per fronteggiare l'emergenza sanitaria in atto, di:

1) attivare le risorse di supporto psicologico per sostenere gli Operatori Sanitari militari che quotidianamente si confrontano con l'emergenza, garantendole anche nel periodo successivo alla crisi pandemica, così contribuendo a potenziare le abilità di adattamento e a promuovere *l'empowerment* personale;

2) assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di infermità dipendente da causa di servizio anche nei casi in cui essa risulti derivante dall'impiego svolto nella gestione della crisi sanitaria conseguente al COVID-19;

3) completare il processo di acquisto e la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale (dpi), oltre a quanto già sancito dall'articolo 74 del provvedimento in esame, a tutto il personale della Difesa, in ossequio alle disposizioni cristallizzate nel Libro I – Titolo V – Capo I del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, in questa parte emanate nel rispetto delle procedure previste dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

4) proseguire con l'approvvigionamento straordinario di prodotti da impiegare in trattamenti di sanificazione virucida per tutti i materiali, gli automezzi e i luoghi di lavoro che concorrono al contrasto dell'emergenza sanitaria COVID-19;

5) prevedere l'incremento organico di unità CBRN di livello ordinativo regimentale, da distribuire nei settori settentrionale e meridionale del territorio nazionale, anche al fine di procedere al rafforzamento delle capacità negli ambiti dello sviluppo tecnologico strategico, con riferimento ai settori di biologia, biotecnologie e medicina e contestualmente al potenziamento umano, e delle altre strutture del Comparto Difesa che si occupano della resilienza ad eventi assimilabili al *biological warfare*;

6) proseguire nell'applicazione dei protocolli sanitari in coerenza con le indicazioni del Gruppo di Lavoro *ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni*, nei confronti del personale della Difesa contagiato dall'infezione COVID-19, anche con attenzione allo stadio di « declino della malattia » e relativa « convalescenza », per consentire il rientro del personale medesimo senza rischi per lo stesso e l'ambiente ove opera;

7) non disperdere la competenza e l'*expertise* maturata dal personale Sanitario arruolato per la gestione dell'emergenza COVID-19 ai sensi dell'articolo 7 del provvedimento in esame e stabilendo che le attività professionali svolte dai nuovi assunti costituiscano titoli preferenziali nelle future procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della Difesa, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; in ogni caso, previa Dichiarazione di disponibilità al richiamo in servizio, con l'immissione nel bacino delle Forze di completamento volontarie per le esigenze operative dell'Esercito Italiano, della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare;

8) incrementare le assunzioni del personale Sanitario militare, di cui al richiamato articolo 7, prevedendo nuovi reclutamenti in favore di tutte le Forze armate, oltre a quelle per l'Esercito italiano già previste;

9) concorrere al supporto e al sostegno delle misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus SARS-CoV-2, prevedendo modalità di impiego del personale del Corpo Militare dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (A.C.I.S.M.O.M.);

10) prevedere, laddove nelle attività di controllo delle misure di contenimento sociale siano impiegati allievi degli istituti di formazione militare, un riconoscimento compatibile con il particolare stato giuridico di tale personale;

11) impiegare, nell'ambito del potenziamento dei servizi sanitari militari e in generale contrasto alla crisi sanitaria, anche le strutture in corso di dismissione ovvero – dove consentito – già dismesse nel Lazio e in altre regioni dell'Italia, che per le loro caratteristiche logistiche o infrastrutturali possono essere adeguate agli scopi;

12) valutare l'opportunità di prevedere nei successivi provvedimenti, qualora verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di nuovo personale, di estendere la ferma del personale militare volontario sino alla conclusione dell'emergenza da COVID-19.

## ALLEGATO 2

**DL 18/2020 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi. C. 2463 Governo, approvato dal Senato.**

**NOTA DEPOSITATA DAL SOTTOSEGRETARIO  
ALLA DIFESA CALVISI**

A prosecuzione dell'appunto in *c/p.*, si evidenzia che il Senato in data 9 aprile 2020 (con 142 voti favorevoli, 99 contrari e 4 astensioni) ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando il maxi emendamento interamente sostitutivo del ddl n. 1766, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge in oggetto (cd. *Cura Italia*). Il testo è passato, dunque, in data 10 aprile 2020 alla Camera dei Deputati (A.C. 2463 – all. 1 testo Senato).

Tra le modifiche apportate al testo, si segnala che nell'ambito dell'art. 74 del decreto-legge n. 18 del 2020 (stralcio AS 1766 - all. 2) è stato inserito il comma 01 (all. 3) che riproduce testualmente il contenuto dell'art. 22, comma 1, del DL 9/2020 (abrogato dal presente provvedimento). In particolare, al **primo periodo**, viene autorizzata la spesa di **4.111.000 euro** per l'anno 2020 per il pagamento delle prestazioni di **lavoro straordinario**, per un periodo di **30 giorni** a decorrere dalla data di effettivo impiego, del personale delle **Forze di polizia** e delle **Forze armate**. La spesa è finalizzata allo svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID -19. Il **secondo periodo** del comma 01 prevede l'integrazione di **253 unità** del contingente delle **Forze armate** che, congiuntamente alle Forze di polizia, opera nell'ambito del dispositivo "Strade sicure", per **trenta giorni** a decorrere dalla data di effettivo impiego (24 febbraio 2020) e ai fini dei maggiori compiti dovuti al contrasto dell'epidemia. Ai sensi del **terzo periodo** al contingente di cui sopra si applicano le **disposizioni di carattere ordinamentale** riferibili al personale militare impiegato nel dispositivo "Strade Sicure", di cui all'articolo *7-bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92.

Tra le nuove disposizioni di interesse introdotte al Senato, si segnala l'articolo **74-ter** che al/ai:

- comma 1: integra di **253 unità** il contingente di personale delle Forze armate che, congiuntamente alle Forze di polizia, opera nell'ambito del dispositivo "Strade sicure". L'integrazione è disposta per novanta giorni, a partire dal 17 marzo 2020 (quindi, fino al 15 giugno 2020);
- comma 2: precisa che l'intero contingente militare impegnato nella richiamata operazione "Strade sicure" (7.050 unità + 253 unità di cui sopra = 7.303) può essere impegnato nelle attività di contenimento dell'emergenza Covid-19;
- commi 3 e 4: autorizzano conseguentemente, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di **euro 10.163.058**, di cui euro 8.032.564 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 2.130.494

per gli altri oneri connessi all'impiego del personale e si prevede la relativa copertura finanziaria. Con tale stanziamento, tra l'altro, viene riconosciuta all'intero contingente di **7.303 unità**, per 90 giorni, la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso (mediamente **40 ore/mese**, in luogo delle precedenti 21 ore/mese)<sup>1</sup>;

- **comma 5**: introduce, infine, una disposizione di carattere contabile riguardante le regolazioni delle operazioni di chiusura delle gestioni operanti sulle **contabilità speciali** del Ministero della difesa, che vengono posticipate al **15 maggio 2020** (la scadenza ordinaria era al 31 marzo 2020)<sup>2</sup>.

Per quanto riguarda il personale del dispositivo “Strade sicure”<sup>3</sup>, la disposizione in esame (art. 74-ter – indicante in cit. **all. 3**) conferma l'integrazione, già prevista dall'art. 22 del precedente decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 (per trenta giorni dalla data di effettivo impiego), di **253 unità di personale militare**, messe ora a disposizione dei Prefetti, unitamente a quelle preesistenti, per ulteriori 90 giorni dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18 del 2020, in conversione). Tale integrazione viene giustificata alla luce dei maggiori compiti assegnati alle Forze armate nell'ambito delle operazioni di contenimento della diffusione del COVID-19.

<sup>1</sup> Ciò consente, tra l'altro, di gratificare il personale militare costantemente impiegato e di evitare l'accumulo di ore di recupero (difficilmente usufruibili durante lo stato di emergenza).

<sup>2</sup> La disposizione ha recepito una delle esigenze proposte dalla Difesa (che aveva chiesto la proroga fino al 31 maggio). Come è noto, il comma 1 dell'art. 7 del D.lgs. 12 maggio 2016, n. 90, che ha introdotto l'art. 44-ter alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha disposto la progressiva eliminazione delle gestioni operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria e la loro contestuale riconduzione al regime di contabilità ordinaria. La resa della contabilità speciale utilizzata dalla Difesa è riferita a quella dell'esercizio finanziario 2019, il cui termine delle operazioni di pareggio del cd. V rendiconto trimestrale è previsto per il 31 marzo 2020. L'attuale situazione emergenziale in atto non consentiva, pertanto, il rispetto dei termini di rendicontazione della contabilità speciale in considerazione dell'impossibilità da parte:

- delle società fornitrici, di completare, entro la data del 31 marzo, le consegne dei beni e/o l'effettuazione dei servizi già ordinati entro il 31 dicembre 2019;
  - del personale della Difesa, di porre in essere i discendenti adempimenti amministrativi (collaudo, buona esecuzione, ecc.), attività non compatibili con quanto previsto dall'art. 87, comma 1, del D.L. 18/2020 (cd. lavoro agile).
- Inoltre, anche a causa dei provvedimenti restrittivi emanati dal Governo, molte società fornitrici sono state chiuse, non consentendo di ricevere la documentazione probatoria atta ad effettuare i relativi pagamenti.

<sup>3</sup> In via generale si ricorda che l'articolo 1, comma 132, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha prorogato l'operazione “Strade sicure” fino al 31 dicembre 2020, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, prevedendo l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Il personale fruisce di una indennità onnicomprensiva per ordine pubblico, oltre al compenso per lo straordinario (art. 7, comma 4 del D.L. n. 92/2008).

Ulteriori compiti sono stati successivamente assegnati al dispositivo “Strade sicure” dai decreti legge n. 6, 9 e 19 del 2020, varati dal Governo a seguito dell'insorgere dell'emergenza Covid-19 nel nostro Paese. In particolare, con i decreti legge nn. 6 e 19 è stata concessa ai Prefetti la facoltà di avvalersi anche delle Forze Armate **per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica**. Al citato personale militare è stata espressamente riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza.